



COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 13/04/2024

DELIBERAZIONE N. 46

OGGETTO: Determinazione in merito al contributo per il progetto “Rievocazione storica della battaglia di Scannagallo 470° anniversario” inerente la partecipazione al procedimento di co-progettazione tra i Comuni di Lucignano, Marciano della Chiana, Foiano Della Chiana e Monte San Savino.

L'anno duemilaventiquattro addì tredici del mese di aprile alle ore 12:40 in Marciano della Chiana nella sala della Giunta Comunale.

Adunatasi la Giunta Comunale, previa trasmissione degli inviti, avvenuta nei modi e nei termini di legge, sono intervenuti i Signori:

Nominativo	Ruolo	Ass.	Pres.	Note
DE PALMA MARIA	Sindaco		Si	
CARDINI MONICA	Vice Sindaco		Si	
GIONATA SALVIETTI	Assessore		Si	
MAGI LEONARDO	Assessore		Si	
MONNANNI SANTI	Assessore		Si	

Presiede Dott.ssa MARIA DE PALMA, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa, in presenza, il Dott. Giulio Nardi, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 nel quale si afferma che "Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interesse e ne promuove lo sviluppo";

Richiamato, inoltre, l'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in cui si afferma che spettano al Comune tutte le funzioni che riguardano i servizi alla persona e alla comunità, l'utilizzo del territorio e lo sviluppo economico che non siano espressamente attribuiti ad altri soggetti dalla legge statale o regionale;

Evidenziato che lo Statuto comunale definisce i principi e i criteri cui è ispirata la propria azione e fra questi anche "la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita";

Posto che tra le molteplici forme di sostegno agli enti ed associazioni locali, l'elemento che connota le contribuzioni ammesse è lo svolgimento da parte del privato di una attività propria del Comune nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione;

Richiamato il tavolo di co-progettazione al quale hanno partecipato i Comuni di Marciano della Chiana, Foiano della Chiana, Lucignano, Monte San Savino e Foiano della Chiana con l'Associazione Culturale Scannagallo, al fine di formulare un programma condiviso per le celebrazioni del 470° anniversario della Battaglia di Scannagallo, 450° anniversario della morte di Cosimo I De Medici e di Giorgio Vasari;

Considerato che è interesse dell'Amministrazione Comunale di Foiano della Chiana (capofila) e delle Amministrazioni Comunali di Marciano della Chiana, Lucignano e Monte San Savino provvedere all'attuazione del progetto presentato dall'Associazione Culturale Scannagallo aps quale espressione, oltre che del patrimonio storico ed artistico, delle forme della cultura popolare e delle tradizioni locali, promuovendo al contempo il più largo coinvolgimento dell'associazionismo in regola con la vigente normativa;

Vista la Legge regionale n.27 del 3 agosto 2021 inerente la disciplina delle rievocazioni storiche regionali definita come normativa organica per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile della cultura popolare della Toscana e richiamato in particolare l'art.9 con il quale si prevede la possibilità di concedere finanziamenti tramite appositi bandi annuali ai progetti degli Enti locali e delle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'apposito elenco regionale;

Atteso che suddetta normativa prevede la possibilità che la richiesta di contributo possa avvenire dietro presentazione di progetti che siano il frutto di una co-progettazione strutturata secondo quanto previsto e disciplinato dall'art.10 e in riferimento alla disciplina generale della co-progettazione di cui agli articoli 11 e 13 della L.R. n. 65/2020;

Visto l'esito positivo della graduatoria del Bando L1 "SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA – Legge Regionale 3 Agosto 2021, n.27";

Vista la nota riferita alla adesione al progetto pervenuta dalla Associazione Culturale Scannagallo, agli atti d'Ufficio, con sede in Via Ponte a Ramo n. 78/C – Foiano della Chiana, in qualità di attore principale della rievocazione storica in oggetto;

Considerato che nel corso della riunione al tavolo di co-progettazione si sono esaminate le linee progettuali presentate dall'Associazione Scannagallo aps ed è stata esaminata la programmazione proposta nel suo complesso, insieme ai vari eventi che sono inseriti nel programma del 470° anniversario della Battaglia di Scannagallo e nella progettualità relativa agli anniversari dedicati a Giorgio Vasari e Cosimo I De Medici, inclusa la calendarizzazione degli stessi;

Dato atto che tale progetto attiva anche un circuito culturale "virtuoso" e rappresenta il cuore di una operazione di valorizzazione del patrimonio culturale penalizzato dalla lontananza dai flussi turistici ed in grado di produrre benefici materiali e immateriali per la vita della Valdichiana sia economica che sociale basata sulla ricerca del carattere di unicità e sul radicamento nella storia del luogo, tradizioni, patrimoni e risorse culturali, sociali ed economiche disponibili con ricadute tangibili sul territorio;

Visto l'art.9 della legge n. 28 del 22-2-2000 " Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione." che prevede: Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. [...];

Considerato che in occasione di tali eventi che si svolgeranno dopo la pubblicazione del manifesto dei comizi elettorali dovranno, in ogni caso, essere adottati, da parte degli organizzatori, i necessari accorgimenti, per rendere gli stessi eventi, ricadenti in attività di comunicazione "indispensabile" ed "impersonale".

Visto il regolamento comunale concernente concessioni, contributi e sussidi, approvato con deliberazione CC del 17.10.1991, n. 50;

Stabilito che il contributo previsto non soggiace al divieto di cui all'art. 6, c. 9 della Legge 122/2010, ("A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.") in quanto non finalizzato a segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, ma si configurano piuttosto come sostegno di iniziative di un soggetto terzo che svolge, in forma sussidiaria, attività che rientrano nei compiti del Comune nel campo del tempo libero e della cultura, nell'interesse della collettività;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visti i pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime espressa palesemente

DELIBERA

Di dare atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

Di disporre il sostegno al progetto descritto in premessa, tramite contributo a favore del Comune capofila Foiano della Chiana per un importo di €. 2.000,00;

Di dare atto che la spesa per il contributo da erogare in favore della suddetta Associazione trova copertura per € 2.000,00 al Cap. 103601;

Di incaricare il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona dei successivi adempimenti compresa l'assunzione di impegno di spesa e la relativa liquidazione;

Di statuire che la campagna promozionale ed informativa circa gli eventi programmati per le rievocazioni debba essere effettuata e si esaurisca prima della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, ai sensi dell'art.9 della legge n. 28 del 22-2-2000 "Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione.";

Di stabilire che, in occasione di tali eventi dovranno, in ogni caso, essere adottati, da parte degli organizzatori, i necessari accorgimenti, per rendere gli stessi, ricadenti in attività di comunicazione "indispensabile" ed "impersonale";

Successivamente con separata votazione ad esito favorevole unanime ed espressa anch'essa palesemente,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134 comma 4 – della T.U. degli EE.LL: approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, al fine di procedere quanto prima al perfezionamento degli atti consequenziali.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Dott.ssa MARIA DE PALMA	Il Segretario Comunale Dott. Giulio Nardi
---	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**Il Segretario Comunale
Dott. Giulio Nardi**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Marciano della Chiana ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.